



LEGGE 6 settembre 1963, n. 35 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 12 settembre 1963).

**Concessione di prestiti per la costruzione, restauri e adeguamenti di case di civile abitazione.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 settembre 1963:*

**Art. 1.**

Allo scopo di favorire l'incremento dell'edilizia urbana vengono convenzionate dalla Pubblica Amministrazione, tramite apertura di un credito di conto corrente per conto terzi, somme per lire 250.000.000 annue presso Istituti di Credito Sammarinese, per la concessione di prestiti da corrispondere, a norma degli articoli seguenti, per la costruzione, restauri e adeguamenti di case di civile abitazione.

Le domande, intese ad ottenere il prestito, compilate su apposito modulo in triplice originale, dovranno essere presentate dagli interessati, unitamente alla documentazione richiesta, alla Commissione di cui all'art. 15 della presente legge. La Commissione rilascerà la attestazione di concessione del prestito a firma del Presidente.

I beneficiari dei prestiti saranno tenuti a corrispondere sulla norma ottenuta a norma della presente legge un tasso del 3% mentre la differenza sarà a carico totale della Pubblica Amministrazione.

La convenzione per lo stanziamento delle somme di cui sopra verrà attuata per la durata di due anni.

**Art. 2.**

Il prestito potrà essere concesso ai cittadini sammarinesi che non siano proprietari di altra abitazione od a coloro ai quali, pur essendo proprietari di una sola casa, la costruzione di un nuovo immobile si renda indispensabile per motivi di inabitabilità o insufficienza della casa medesima.

Potranno altresì essere concessi prestiti anche a coloro che eseguiranno lavori di restauro e di adeguamento dell'unica casa di loro proprietà, purchè il preventivo globale non sia inferiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.500.000.

Il prestito potrà essere concesso a coloro che, pur avendo finito il rustico, desiderino ultimare la costruzione in tutti i suoi particolari, e si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Analogo prestito potrà essere concesso anche a coloro che dimostrino di avere già ultimata la costruzione in tutti i suoi particolari durante il corrente esercizio finanziario statale.

Sarà possibile infine il godimento dell'intero prestito per la costruzione a coloro che dimostrino di aver iniziato le opere edilizie del rustico non prima del 1° aprile 1963, sempre che si verificino tutte le altre condizioni di legge.

Condizione essenziale in tutti i casi è che il richiedente vada ad abitare l'immobile per cui il prestito medesimo è stato concesso, come prevede l'art. 12 della presente legge.

Non è ammessa la concessione di un secondo prestito alla stessa persona ed ai componenti la sua famiglia finchè restino conviventi.

### **Art. 3.**

Verranno preferite le domande inoltrate da operai e da impiegati, sia pubblici che privati, da artigiani e in ogni caso dalle persone con reddito meno elevato.

### **Art. 4.**

Per avere diritto alla concessione del prestito sarà altresì necessario che l'esecuzione dei lavori venga affidata a maestranze autorizzate dall'Ufficio Governativo di Collocamento, o a ditte provviste di regolare relativa licenza sammarinese sia per quanto riguarda i lavori murari che quelli da falegname, da idraulico o elettricista.

### **Art. 5.**

Il prestito sarà concesso, in rapporto alla spesa preventiva ed accertata per la costruenda abitazione e per i lavori di restauro od ampliamento, nelle seguenti misure massime:

- a) in caso di costruzione da L. 3.000.000 a Lire 7.000.000 il 40%;
- b) in caso di restauri, di adeguamenti od ampliamenti sull'ammontare globale preventivo, ed entro i limiti imposti dal primo capoverso dell'articolo 2 della presente legge, verrà concesso un prestito nella misura invariata del 30%.

### **Art. 6.**

Qualora piu' cittadini si accordino per la costruzione in comune di edifici con un numero di appartamenti superiore a quattro sarà concesso un prestito massimo individuale, limitatamente ai titolari aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, pari a L. 1.500.000.

In tali casi la domanda di prestito dovrà essere individuale.

### **Art. 7.**

Alla Commissione Governativa dei Lavori Pubblici è affidato l'incarico tecnico del controllo dei preventivi, della buona esecuzione dei lavori, nonchè il collaudo dei medesimi ed il visto per il pagamento dei mandati. La Commissione controlla pure se i lavori a norma dell'art. 4 sono stati eseguiti da ditte sammarinesi.

Il pagamento dei mandati sarà autorizzato dalla Commissione di cui all'art. 15 che provvederà a darne comunicazione ai locali Istituti di Credito interessati.

### **Art. 8.**

Se durante l'esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo immobile o dei lavori di restauro o di adeguamento per ragioni di impellente necessità tecnica riconosciuta dalla Commissione, il preventivo iniziale approvato subisse aumenti o diminuzioni, il contributo sarà riveduto dalla Commissione stessa, per un adeguamento alle nuove esigenze, entro naturalmente i limiti fissati dagli articoli 2, 5 e 6.

### **Art. 9.**

Il prestito sarà corrisposto, per un terzo dell'ammontare a lavoro rustico ultimato, od a metà dei lavori eseguiti in caso di restauri od ampliamenti, per un terzo a lavori completati e per il resto a lavori collaudati dalla Commissione dei Lavori Pubblici.

### **Art. 10.**

Il periodo per l'ultimazione delle costruzioni non dovrà superare la durata massima di un anno dall'inizio dei lavori per gli edifici fino ad un numero di quattro appartamenti e di due anni per le costruzioni di cui all'art. 6, mentre per i restauri e per gli ampliamenti il periodo per l'ultimazione dei lavori non potrà in ogni caso superare la durata massima di un anno.

In caso contrario l'interessato o gli interessati decadrà o decadranno dal diritto alla riscossione delle rate successive, fermi restando gli impegni assunti per la rata o le rate ottenute.

Può essere infine ordinata dalla Commissione di cui all'articolo 15 la risoluzione del prestito e l'immediato recupero delle norme già erogate nel caso di inadempienza agli obblighi assunti dal beneficiario del prestito stesso.

### **Art. 11.**

Il rimborso del prestito, da parte dei singoli beneficiari, dovrà avvenire entro il periodo di anni 15, mediante rate semestrali, la prima delle quali comincerà a decorrere dopo giorni 180 dalla data di comunicazione scritta dell'avvenuto collaudo.

Gli interessi, nella misura indicata all'art. 1 della presente legge, decorreranno dal giorno in cui avranno avuto luogo i pagamenti a norma dell'art. 9 ed in relazione alle somme ratealmente concesse.

### **Art. 12.**

I beneficiari del prestito dovranno occupare direttamente lo stabile costruito, restaurato od ampliato. Potranno procedere alla vendita o alla locazione dello stabile medesimo solo dopo la totale estinzione del prestito. Potrà essere locato l'immobile indipendentemente dalla totale estinzione del prestito, solo da parte del beneficiario che emigri in via continuativa fuori territorio.

### **Art. 13.**

Sugli immobili ed in particolare sulle case costruite, restaurate, od ampliate con la concessione del prestito graverà in favore dello Stato il privilegio a garanzia del prestito medesimo e degli interessi, con preferenza su ogni altro creditore, e ciò con inizio dalla riscossione della prima rata da parte del beneficiario fino al totale rimborso del prestito.

Il richiedente è tenuto a prestare il proprio consenso per l'accensione del privilegio all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il prestito, indicando esattamente i beni sui quali graverà il privilegio stesso.

Sarà titolo valido a tutti gli effetti per l'iscrizione del privilegio a favore dello Stato, a garanzia dell'intero prestito concesso e degli interessi dovuti, la domanda presentata dall'interessato contenente la dichiarazione di concessione del prestito a firma del Presidente della Commissione, nonchè l'annotazione dello eseguito pagamento della sola prima rata da parte dell'Istituto Bancario e la relativa quietanza emessa dal beneficiario.

Il consenso per la cancellazione del privilegio sarà rilasciato dai Sindaci di Governo dopo la totale estinzione del prestito.

Qualora la casa venga costruita su un terreno ceduto dallo Stato e per il quale non abbia avuto luogo ancora l'atto di compravendita a favore del beneficiario del prestito, questi è tenuto a rilasciare dichiarazione con la quale acconsenta che sia costituito il privilegio a norma della presente legge sul terreno medesimo all'atto della stipulazione della compravendita.

L'iscrizione del privilegio e la cancellazione di esso sono esenti da tassa di bollo, di registro ed ipotecaria.

#### **Art. 14.**

Nella domanda per la concessione del prestito il richiedente dovrà anche proporre un garante il quale, a giudizio dell'Istituto Bancario, sia ritenuto idoneo a dare assicurazione del regolare e tempestivo pagamento delle rate, mentre l'intero prestito sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo precedente.

Gli effetti cambiari richiesti nell'operazione di pagamento del prestito sono soggetti alla tassa fissa di bollo, dello 0,10 per mille. Sono invece esenti da qualsiasi tassa le quietanze.

#### **Art. 15.**

Competente a decidere sulla concessione dei prestiti è una Commissione nominata dal Consiglio Grande e Generale. Essa sarà composta di un Presidente e di 6 membri.

Per la corrente legislatura viene confermata la Commissione tuttora esistente e nominata nella seduta consiliare del 20 novembre 1959.

#### **Art. 16.**

La presente legge è operante per la durata di anni due, entra in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione ed abroga le leggi n. 15 e 16 del 29 aprile 1952.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 12 settembre 1963-1663 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Leonida Suzzi Valli - Stelio Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti